



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 11

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14 aprile 2026

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 13 marzo 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

### **DECISIONE**

Sul reclamo in data 2/03/2026, pervenuto in pari data, prot.n. 622, presentato dalla ASD Pesaro Rugby, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Simone Mattioli, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia-Romagna nella riunione del 25 febbraio 2026, Comunicato GSR/Under18/12, pubblicato in data 26/2/2026, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 18, Fase Interregionale, girone 2, Vasari Arezzo Rugby SSDARL v ASD Pesaro Rugby, disputata in data 22/2/2026, ha sanzionato L. A. S. L., giocatore e tesserato dell'associazione reclamante, con la squalifica di ventiquattro mesi (dal 23/2/2026 al 22 febbraio 2028 compresi), di cui dodici mesi per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. o), (calcio), inasprita di dodici mesi per le circostanze aggravanti di cui all'art. 27/02, lett. a), (colpo alla testa), e lett. b), (manifesta vulnerabilità della persona offesa), del Regolamento di Giustizia.

### **FATTO**

Con il reclamo *de quo* la ASD Pesaro Rugby 2025, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe non negando quanto accaduto, ma sostenendo che l'episodio sanzionato fosse stato anche determinato da un alto livello di frustrazione del giocatore causato da precedenti atti di antiggioco, anche violenti, subiti dai propri compagni di squadra che avevano generato tensione in campo e tra il pubblico presente.

L'associazione reclamante evidenziava la giovane età del giocatore, ancora minorenni, e il suo sincero pentimento per quanto compiuto fin da subito e nei giorni successivi all'evento,

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

chiedendo notizie sulle condizioni di salute del giocatore avversario colpito nel corso della partita.

La stessa associazione, inoltre, segnalava che aveva intrapreso le seguenti iniziative con il fine di educare al meglio e sensibilizzare i propri giocatori sulla gravità di quanto avvenuto: la partecipazione di cinque giocatori della squadra Under 18, compreso L.A.S.L., a partecipare al corso di arbitro per ottenere il patentino di Giudice di gara, ed effettuare, in accordo con il Direttore Tecnico della Vasari Arezzo Rugby, dei gesti di inclusione e recupero del giusto clima sportivo in occasione della gara di ritorno tra le due compagini, che si svolgerà a Pesaro in data 26 aprile 2026.

La ASD Pesaro Rugby 2025, quindi, dopo avere evidenziato che la sanzione impugnata era stata quantificata applicando tutti i massimi edittali previsti dalle norme considerate e che, con due anni di squalifica, molto probabilmente L.A.S.L. sarebbe nel frattempo indotto ad allontanarsi dal rugby, vanificando così, sia l'attività educativa svolta dall'associazione sportiva, sia la funzione rieducativa e di reinserimento, e non solo punitiva, che dovrebbe avere la sanzione, concludeva chiedendo la riforma del provvedimento impugnato con la riduzione della squalifica irrogata.

Al reclamo era allegata una lettera manoscritta di L.A.S.L. di profondo rammarico e di scuse per quanto compiuto.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 10/03/2026, comunicata in pari data, ha fissato la camera di consiglio per il giorno 13 marzo 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 13 marzo 2026 erano presenti da remoto, per l'associazione reclamante, il Presidente Sig. Simone Mattoli e il Vice Presidente Sig. Roberto Lisotti, e per la Procura Federale l'Avv. Fabio Pennisi.

I rappresentanti di parte reclamante illustravano l'impugnazione, ribadivano l'intenzione di fare seguire al giocatore sanzionato un percorso formativo volto ad evitare il ripetersi di certe azioni e insistevano per la riduzione della squalifica; il Procuratore Federale precisava che aveva acquisito dal sodalizio Vasari Arezzo Rugby documentazione medica sullo stato di salute



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

del loro giocatore che aveva subito il calcio, da cui risultava che lo stesso aveva riportato conseguenze lievi e non permanenti, e concludeva per l'accoglimento del reclamo con riduzione della squalifica al 30 giugno 2026.

La Corte, quindi, dopo avere acquisito, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, la predetta documentazione medica dal Procuratore Federale, nonché i procedimenti disciplinari del giocatore sanzionato, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un episodio non contestato avvenuto nel corso della gara Under 18 oggetto di reclamo, nella quale il giocatore L.A.S.L. ha dato un calcio al volto di un avversario che era a terra, che è stato costretto ad uscire dal campo di gioco ed essere sostituito in via definitiva.

In via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Sul fatto oggetto di reclamo, avvenuto al minuto 12 del secondo tempo, l'arbitro Sig. Marco Masetti nel proprio referto ha scritto quanto segue: *"Dopo che ho assegnato la meta al 9 Vasari ancora a terra il 6 Pesaro si avvicina e sferra un calcio violento al volto del giocatore a terra. Segnalo che il colpo è stato deliberato e con particolare violenza sul giocatore a terra a gioco fermo"*.

Dalla documentazione medica in atti risulta che nel pomeriggio del giorno stesso dalla gara il giocatore colpito al volto si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Donato di Arezzo, nel quale era sottoposto a vari visite ed esami, da cui, tra l'altro, risulta: *"tumefazione regione orbitaria destra dolente e dolorabile alla palpazione non enfisema cutaneo sottostante"*; *"Lo studio volumetrico del massiccio facciale corredato da MPR mostra millimetrica irregolarità al pavimento dell'orbita di destra come per piccola frattura del tutto composta"*; *"lieve diplopia laterale destra, non paresi, né paralisi muscolare, ortoforia in posizione primaria"*; *"evitare sforzi fisici per 15 gg (. . .) soffiarsi piano il naso starnutire a bocca aperta, si richiede visita oculistica"*.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Lo stesso giocatore si recava presso la medesima struttura ospedaliera in data 28/02/2026 per sottoporsi a visita oculistica, che dava il seguente esito: *"OD piccola emorragia sottocongiuntivale, F.O. OO nella norma. Non diplopia, Visus OD 10/10, Visus OD 10/10"*.

Dall'esame di quanto sopra emerge che l'azione di antigiooco andata a segno ha determinato fortunatamente delle conseguenze lievi e non permanenti nel soggetto vittima, malgrado che la condotta posta in atto fosse evidentemente molto pericolosa e in grado di procurare lesioni particolarmente gravi.

Il Collegio osserva che non si può non tenere conto di questo nella quantificazione della sanzione che, tuttavia, per come determinata dal Giudice Sportivo, che ha applicato i massimi edittali per la pena base e per le circostanze aggravanti, ritiene non congrua per il caso di specie in relazione sia all'entità del danno procurato che, soprattutto, alla minore età ed esperienza del responsabile dell'azione fallosa.

Il Collegio rileva anche che a L.A.S.L. non è stata contestata dal Giudice Sportivo la recidiva di cui all'art. 15 del Regolamento di Giustizia, malgrado che risulti che lo stesso nel corso della corrente stagione sportiva fosse stato squalificato per due settimane per l'infrazione di cui all'art. 27, comma 2, lett. k), (pugno, gomitata, spallata), del citato Regolamento.

Ciò posto, è bene, comunque, considerare che il giocatore sanzionato è ancora minorenni, si è concretamente mostrato consapevole della gravità di quanto compiuto, e che la sospensione dell'attività agonistica ufficiale nel periodo estivo porta a un non lieve prolungamento della scadenza della squalifica.

La Corte, inoltre, ritiene opportuno ribadire che la sanzione non debba assolvere a una funzione esclusivamente punitiva o retributiva nei confronti dei soggetti giovani e inesperti a cui viene irrogata, ma deve mirare anche a formare e rieducare il giovane giocatore che si è reso responsabile di un grave atto di antigiooco, ed evitare che si abbia un allontanamento dalla pratica del rugby anche per periodi superiore all'anno con un'applicazione della sanzione eccessivamente afflittiva.

Alla luce delle modalità, delle circostanze e degli esiti dell'antigiooco realizzato nel caso di specie, pertanto, in ragione del potere discrezionale previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia,



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

la Corte ritiene di procedere a una significativa riduzione della squalifica, valutando adeguata al caso di specie l'applicazione di una sanzione complessiva di nove mesi.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1, lett. o) (calcio), 27/02, lett. a), (colpo alla testa), e lett. b), (manifesta vulnerabilità della persona offesa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona L.A.S.L., giocatore e tesserato della ASD Pesaro Rugby, con la squalifica di nove mesi (dal 23/02/2026 al 22/11/2026 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 13 - 31 marzo 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello**  
**il Segretario**  
**Virginia Asaro**